



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06



Iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.L.gs 205/2010.

- RICEVUTA, Prot. n°5663/2012 del 21/03/2012 -

Con la presente si attesta che:

L'impresa: TILLA-TRANS KFT.

Con sede secondaria/domicilio in Italia:

Via: c/o STERBENC VERONIKA - VIA DEL CORMOR 13
Comune: 33030 - TALMASSONS
Prov.: (UD)

Con sede legale in: PIPACS UTCA 8
2421 - NAGYVENYM

Stato: UNGHERIA

ha presentato in data **11/02/2011**, prot. n. **1078/2011** la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs 205/2010 in quanto l'impresa intende continuare ad effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano. All'impresa è stata rilasciata in data **11/02/2011** ricevuta di iscrizione prot. n. **1079/2011**.

L'impresa è iscritta all'Albo come segue:

Inizio validità: 21/03/2012

Elenco veicoli:

FJD544
FJJ109
FYY345
JWK113
JWK118
KPN420
KUU611
KUU613
KYP043
KYP529
LSE125
LUJ032
XWG728
XWV680
XWV800
XWY003
XXF204
XXF205
XXP143
XXP148
XYH345
XYH348

Rifiuti per i veicoli sopraindicati:

TILLA-TRANS KFT.

Prot. n.5663/2012 del 21/03/2012





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE

P.zza della Borsa, 14

Dlgs 152/06



[02.01.10] [10.13.06] [15.01.01] [16.01.03] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01]
[19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01] [20.01.36] [20.01.39]
[20.01.40] [20.03.01]

La presente ricevuta consente temporaneamente di operare fino alla notifica del provvedimento formale d'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Comitato nazionale prot. n. 3 del 22 dicembre 2010.

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia della presente ricevuta corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2) L'impresa è tenuta a comunicare alle Sezioni regionali o provinciali, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.
- 3) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- 4) Il trasporto di rifiuti individuati con codici terminanti con le cifre 99 non è consentito in assenza di una specifica descrizione del rifiuto stesso secondo i criteri di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE.
- 5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle successive utilizzazioni e documentato.
- 6) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- 8) Devono essere rispettate, ove applicabili, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
- 9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
- 11) L'impresa è tenuta a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili allo specifico trasporto, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto internazionale, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione

Il Segretario
- Itala Ginanneschi -



TRIESTE, 21/03/2012

TILLA-TRANS KFT.

Prot. n.5663/2012 del 21/03/2012



Spett.le
Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia
Dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali

presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trieste
Via San Nicolò, 7
I-34121 Trieste

n. pagine 2

Oggetto : Comunicazione sede secondaria con domiciliazione

Riferimento: Domanda di iscrizione all' Albo prot. N. 1078/2011 del 11.02.2011
della ditta Tilla Trans kft.

Con la presente Vi comunichiamo che il nostro domicilio in Italia si trova presso;

Sterbenc Veronika, Via del Cormor 13, 33030 Talmassons (UD)
P.Iva 02622210306, C.F. STRVNK72C59Z150P

Cordiali saluti

Allegato; Ricevuta Prot. N° 1078/2011 del 11.02.2011

Luogo e Data; 2011. 11. 17

Firma; 

TILLA TRANS
Nemzetközi Áruforgalmazási Kft.
2421 Nagyvénym, Pipacs u. 8.
Adószám: 11107620-2-07

